

FORFETTARI E NOVITA' IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2022 a cura di Elisa Schiavon

SOGGETTI OBBLIGATI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL. 36/2022 (cosiddetto "Decreto PNRR 2") è stata fissata ufficialmente la data del **1° luglio 2022** per il via all'obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio (SdI) anche per i forfettari e i contribuenti minimi, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

Restano tuttavia ancora **esclusi dall'obbligo fino al 2024**, i soggetti passivi che nell'anno precedente hanno percepito ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro. Un'eccezione per altro solo temporanea, che di fatto rimanda una prassi generalizzata.

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

Tra l'altro per i nuovi soggetti obbligati, il decreto introduce un regime sanzionatorio alleggerito per il **terzo trimestre** del 2022 (luglio – settembre 2022) per cui sarà consentita l'emissione della e-fattura, entro il **mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (anziché entro gli usuali 12 giorni), senza che venga applicata la sanzione.

L'art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97 prevede infatti che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.

DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, **il divieto** di emissione di fatture elettroniche:

- **per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), e
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano **prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche** (art. 9-bis del DL 135/2018).

FATTURAZIONE ELETTRONICA E ESTEROMETRO

In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono tenuti all'invio del c.d. "esterometro". In seguito a diverse disposizioni normative che si sono susseguite negli ultimi mesi, a decorrere **dall'1.7.2022**, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni **da/verso l'estero** (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando la fattura elettronica. Ad esempio chi acquista all'estero con account professionale in piattaforme come Amazon, e riceve una fattura intracomunitaria cartacea, è tenuto ad emettere una fattura elettronica ad integrazione della prima.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente, secondo precisi standard. Per tale necessario adempimento è possibile affidarsi al **servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi" e accessibile previa sottoscrizione dell'accordo di servizio.

2 maggio 2022